## Tribunale Ordinario di Roma Sezione IV bis civile

## Il Giudice dell'escenzione

sciogliendo la riserva assunta nella procedura esecutiva n. 32966/14; considerato che l'Anas S.p.a., con memoria depositata în data 27 maggio 2015, ha chiesto dichiararsi l'estinzione della procedura esecutiva eccependo che "il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relativi a servizi di forniture è necessario che la stazione appaltante abbia acquisito il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità" mentre, nel caso in esame, tale documento intestato alla società creditrice procedente era irregulare:

che la richiesta introduce una opposizione all'esceuzione e si è disposta, quindi, la regolarizzazione

amministrativa della opposizione stessa;

ritenuto che, nel caso in esame, l'azione esecutiva si fonda sulla sentenza n. 21653/13 del Tribunale civile di Roma con la quale l'ANAS cra condannata al pagamento a favore della ( della somma complessiva di curo 360.763,39 oltre interessi legali sulle somme dovute e

previamente rivalutate, per le singole riserve dall'iscrizione di queste ultime al soddisfo;

considerato che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è necessario ni fini del pagamento delle prestazioni effettuate dagli appallatori nel corso del rapporto contrattuale fino al saldo finale ma da questa circostanza non può derivare che nel caso in cui il credito dell'appaltatore è accertato con sentenza passata in giudicato l'ente pubblico possa sottrarsi all'adempimento di un obbligazione giudizialmente accertata eccependo la mancanza del DURC in corso di validità:

che l'eccezione relativa alla inesigibilità del credito di natura contrattuale doveva essere, infatti, dedotta nel giudizio di merito in cui si è formato il titolo esecutivo azionato ma non può essere fatto valere per paralizzare l'azione esecutiva;

che, pertanto, non sussistono giusti motivi per disporre la sospensione dell'esecuzione; ritenuto che la novità e controvertibilità delle questioni affrontate consiglia la compensazione delle

P.O.M.

visto l'art. 624 c.p.c.

spese della fase cautelare:

rigetta l'istanza di sospensione;

dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento cautelare:

fissa il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa di merito dinanzi al Tribunale di Roma;

provvede alla assegnazione con separato provvedimento.

Si comunichi

Roma-15.1.2016

Il miudice dell'esecuzione

TRIBUNALE ORDINAPIO DI ROMA enositeto in Cancelleria